


**STATUTO DEL 30 SETTEMBRE 1999**  
dell'Associazione dei medici della  
Svizzera romanda (AROMED)

---



### **Articolo 1 – Nome e sede**

Sotto il nome di “Associazione dei medici della Svizzera romanda” (in francese “Association Romande de Médecins” o “AROMED”), è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, di seguito denominata Associazione. La sede legale dell’Associazione è a Losanna.

### **Articolo 2 – Scopo**

In collaborazione con le associazioni, le società e gli organismi professionali in campo medico, l’Associazione ha lo scopo di garantire:

- la promozione e lo sviluppo della formazione e dell’informazione in campo medico;
- la fornitura di servizi e consulenza, nonché di informazioni legali, economiche e organizzative, in aree che riguardano specificamente le professioni mediche.

Tali servizi e informazioni sono forniti attraverso:

- conferenze e seminari organizzati dal Consiglio direttivo, sia per medici e paramedici già affermati professionalmente che nel contesto universitario;
- sito web;
- fondazioni comuni di previdenza professionale per le professioni mediche e/o paramediche, a Losanna, che consentono ai membri di assicurare se stessi e il loro personale medico.

Può affiliarsi ad altre associazioni che perseguono l’obiettivo comune di difendere gli interessi dei membri delle professioni mediche.

L’Associazione può intervenire presso terzi (associazioni, fondazioni, autorità fiscali e amministrative, fiduciari, ecc.) a nome dei suoi membri collettivamente in questioni attinenti al proprio scopo.

### **Articolo 3 – Durata**

La durata dell’Associazione è illimitata.

### **Articolo 4 – Membri**

Possono diventare membri dell’Associazione:

- i medici che lavorano in Svizzera;
- gli studenti di medicina.

### **Articolo 5 – Ammissione**

La qualità di membro si acquisisce tramite richiesta scritta, su decisione della Direzione. Quest’ultima può rifiutare l’ammissione senza indicarne i motivi.

L’ammissione all’Associazione implica il riconoscimento del suo statuto.

### **Articolo 6 – Dimissione**

La dimissione deve essere indirizzata per iscritto alla Direzione. Può essere comunicata solo entro il 31 dicembre con un preavviso di tre mesi. La quota associativa è dovuta fino a quando la dimissione non diventa effettiva.

La dimissione può essere accettata con effetto immediato in caso di forza maggiore o in caso di partenza definitiva. La quota associativa è quindi dovuta fino al 31 dicembre più vicino.

### **Articolo 7 – Esclusione**

La Direzione può escludere un membro se le sue azioni sono di natura tale da causare un danno materiale o morale all'Associazione.

È possibile presentare ricorso all'Assemblea generale.

La radiazione può avvenire automaticamente quando un membro non adempie i suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione, dopo un avviso formale con lettera raccomandata e concessione di un termine ragionevole per il pagamento.

### **Articolo 8 – Uscita dall'Associazione**

La qualità di membro si perde per:

- dimissione;
- morte;
- esclusione, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

### **Articolo 9 – Risorse**

Le entrate dell'Associazione provengono principalmente dalle quote di adesione, dai contributi e dalle donazioni dei membri dell'Associazione.

L'importo dei contributi è fissato annualmente dall'Assemblea generale.

### **Articolo 10 – Budget generale**

Il budget generale dell'Associazione comprende principalmente le spese di segreteria relative alle Assemblee generali (convocazioni, documentazione, verbali, esecuzione delle decisioni), alla tenuta della contabilità generale e quelle dei gruppi di lavoro.

Il budget annuale generale dell'Associazione è interamente coperto dai contributi annuali che i membri sono tenuti a pagare.

### **Articolo 11 – Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- la Direzione;
- l'Organo di controllo.

### **Articolo 12 – Assemblea generale**

L'Assemblea generale è costituita dai membri.

Si riunisce almeno una volta all'anno in assemblea ordinaria.

Ciascuna Assemblea generale è oggetto di un verbale scritto, redatto dal segretario della Direzione.

È convocata in assemblea straordinaria su iniziativa della Direzione o su richiesta di un decimo dei membri aventi diritto al voto.

Solo l'Assemblea generale è competente per:

- eleggere il Presidente e gli altri membri della Direzione;
- fissare i contributi;

- adottare il bilancio annuale e il rapporto di gestione;
- votare il budget;
- nominare l'Organo di controllo dei conti;
- decidere sui ricorsi, che devono essere presentati entro venti giorni dalla comunicazione della decisione impugnata;
- modificare lo statuto e pronunciare lo scioglimento dell'Associazione.

Tutti i membri hanno un voto nell'Assemblea generale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Il presente statuto può essere modificato solo con la maggioranza di due terzi dei membri presenti.

### **Articolo 13 – Direzione**

La Direzione è composta da tre a cinque persone, la maggioranza delle quali è scelta tra i medici membri dell'Associazione; gli altri membri della Direzione possono essere scelti tra specialisti nel campo della consulenza, in grado di promuovere lo scopo sociale come definito nell'articolo 2 del presente statuto. Sono nominati per tre anni e il loro mandato è rinnovabile.

La Direzione si costituisce e nomina un Presidente, un vicepresidente e un segretario.

La Direzione è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresidente. Deve riunirsi se due o più dei suoi membri lo richiedono.

È responsabile nei confronti dell'Assemblea generale della gestione generale e finanziaria, nonché dello sviluppo dell'Associazione e delle questioni non esclusivamente attribuite all'Assemblea generale. Se lo ritiene necessario, può dare mandati a delegazioni o a terzi.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché sia presente la maggioranza dei suoi membri.

### **Articolo 13 bis – Regolamento organizzativo**

Il Comitato propone un regolamento organizzativo della direzione, definendo le responsabilità e le attribuzioni di tutti i membri.

### **Articolo 13b – Elezione del Consiglio di Fondazione della Fondazione di previdenza professionale in favore di Aromed**

1. Il Consiglio di Fondazione della Fondazione di previdenza professionale in favore di Aromed "la Fondazione" è composto da due a venti membri eletti per un periodo di 5 anni. Possono essere rieletti.

2. Il Consiglio di Fondazione è composto in egual modo da rappresentanti dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro. Sono nominati per metà dalla fondatrice "l'Associazione" e per metà dai destinatari della fondazione (medici e loro personale). Almeno un destinatario della Fondazione deve essere membro del Consiglio di Fondazione.

I rappresentanti della fondatrice "l'Associazione" sono proposti e nominati direttamente dalla Direzione, mentre i rappresentanti dei destinatari della "Fondazione" devono essere eletti in occasione dell'Assemblea generale annuale dei membri dell'Associazione. I membri dell'Associazione devono fare domanda per iscritto alla Direzione, che presenterà le loro candidature alla prossima Assemblea generale, se un posto è vacante. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

#### **Articolo 14 – Controllo**

L'Organismo di controllo esamina i conti annuali, redige e presenta il proprio rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria.

L'Assemblea generale nominerà una società fiduciaria quale Organismo di controllo, nominato per tre anni e rieleggibile.

L'esercizio annuale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre.

#### **Articolo 15 – Rappresentanza dell'Associazione**

Il Presidente e il vicepresidente rappresentano l'Associazione nei confronti dei terzi, nell'ambito dei mandati loro affidati dall'Assemblea generale.

#### **Articolo 16 – Responsabilità**

Gli impegni dell'Associazione sono garantiti solo dal suo patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

#### **Articolo 17 – Scioglimento**

L'Associazione può essere sciolta solo con una decisione dei due terzi dei membri riuniti in Assemblea generale straordinaria. Qualora tale Assemblea non riunisse i due terzi dei membri, una seconda Assemblea generale straordinaria deciderà l'eventuale scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Inoltre, l'Associazione sarà sciolta di diritto se gli scopi non possono più essere raggiunti.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà destinato a un'azione finale in linea con il suo scopo, oppure, su proposta della Direzione, a opere di sua scelta.

#### **Articolo 18 – Rinvio**

A tutte le fattispecie non previste dal presente statuto si applicano gli articoli 60 e seguenti del Codice civile.

Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea generale costitutiva del 30 settembre 1999, confermati dall'Assemblea del 22 giugno 2000 e modificati dall'Assemblea generale del 23 settembre 2020.



**AROMED** | **25**  
ASSOCIAZIONE DEI MEDICI DELLA SVIZZERA ROMANDA | **ANNI**

Associazione AROMED

Route des Avouillons 30, 1196 Gland

[info@aromed.ch](mailto:info@aromed.ch)

+4122 365 66 67

[www.aromed.ch](http://www.aromed.ch)

